

# ERMES PER L'IMPRESA

Polizza modulare dell'artigiano e  
della piccola  
e media industria



**ANTONVENETA**  
**ASSICURAZIONI**

**Antonveneta SpA**  
Antonveneta SpA  
Viale Ippolito Nievo, 1  
30137 Padova - Italia  
Tel. 049 847 8111  
Fax 049 841 8112

**Capitale sociale interamente  
versato - n. 160.000.000**  
RIS. 10000 n. 100000  
Reg. Imp. 2000  
n. 0000000011  
C.A.B. n. 01000000000

**Impresa autorizzata all'esercizio  
della assicurazione per danni  
del settore dell'edilizia,  
della commercializzazione,  
della gestione del rischio  
C.A.B. n. 01000000000**

**CONVI  
L. 1000  
R. 10000000  
RIS. 10000  
ANTONVENETA**



# Indice

Definizioni	Pag.	2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	»	3
Sezione «A» - Incendio e danni ai beni	»	4
Sezione «B» - Furto, rapina e rischi complementari	»	7
Norme comuni alla Sezione «A» Incendio e danni ai beni e alla Sezione «B» Furto, rapina e rischi complementari	»	9
Sezione «C» - Vetri e cristalli	»	11
Sezione «D» - Responsabilità civile	»	11
Sezione «E» - Spese legali e peritali	»	13
Norme comuni alla Sezione «D» responsabilità civile e alla Sezione «E» spese legali e peritali	»	14

# Definizioni

Agli effetti del presente contratto i termini sottoelencati assumono convenzionalmente i seguenti significati:

- 1 - **Assicurazione** - il contratto di assicurazione.
- 2 - **Polizza** - il documento che prova l'assicurazione.
- 3 - **Contraente** - il soggetto che stipula l'assicurazione.
- 4 - **Assicurato** - il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- 5 - **Impresa** - la Antonveneta Assicurazioni S.p.A.
- 6 - **Premio** - la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
- 7 - **Rischio** - la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- 8 - **Sinistro** - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- 9 - **Indennizzo (risarcimento)** - la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.
- 10.- **Fabbricato** - l'intera costruzione edile, e tutte le opere murarie di finitura, nella quale viene svolta l'attività dichiarata in polizza. E' costituita da un unico edificio e/o porzione di maggior edificio, ovvero da complesso di più edifici, separati e non, purchè all'interno di un medesimo recinto aziendale. Se porzione di maggior edificio, è compresa la relativa quota millesimale di parti comuni.

Sono compresi: fissi ed infissi, opere di fondazione ed interrato, pavimentazioni, tappezzerie e rivestimenti in genere, impianti fissi per natura e destinazione e di esclusiva pertinenza di costruzione edile, quali, ad esempio, impianti idrici, elettrici, igienici e sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, di comunicazione, di allarme nonché ascensori, scale mobili e montacarichi, Rientrano, altresì, nella presente definizione tettoie, tendaggi esterni, recinzioni, insegne installate sugli edifici e/o nell'area esterna, purchè relative all'attività dichiarata nonché, se privi di valore artistico, statue, affreschi e mosaici.

E' escluso quanto rientrante nella definizione "contenuto"

11 - **Contenuto** - in quanto presenti nel fabbricato e/o all'aperto all'interno del recinto aziendale:

- a) l'insieme dei beni strumentali inerenti l'attività dichiarata in polizza ed utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento della stessa, esclusi veicoli a motore iscritti al P.R.A. ed oggetti di valore e pregio artistico, nonché quanto rientrante nella definizione «fabbricato»;
- b) merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semi-lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, scarti e ritagli di lavorazione compresi, in quanto esistenti, sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali nei limiti dei quantitativi massimi di seguito indicati:
  - Kg 1 di sostanze pericolose;
  - Kg 100 di infiammabili;
  - Kg 50 di merci speciali;

Sono comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

c) denaro, carte valori e titoli di credito (esclusi effetti cambiari, gioielli, preziosi e simili) purchè di proprietà dell'Assicurato, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato alla partita "contenuto", con il massimo pari all'importo indicato in polizza.

12 - **Infiammabili** - merci e sostanze non classificabili «sostanze pericolose» che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, sostanze aventi punto di infiammabilità inferiore a 55° C. (D.M. 17 dicembre 1977 - All. V), ossigeno, merci e sostanze decomponibili generanti ossigeno a temperature di 100° C., sostan-

ze che a contatto con l'acqua sviluppano ossigeno o gas combustibili.

13 - **Merchi speciali** - purchè non entrate a far parte del prodotto finito, cellulose, materie plastiche o espansive o alveolari, imballaggi in materia espansa o alveolare o scarti di imballaggi combustibili; espansive di sughero, schiuma di lattice, gomma spugna microporosa.

14 - **Sostanze pericolose** - merci o sostanze esplosive (art. 83 R.D. 6 maggio 1940 N. 635, Allegato A) nonché quelle che per azione meccanica o termica esplodono o a condizione ambiente o a contatto con l'acqua spontaneamente si infiammano o esplodono.

15 - **Valore a nuovo** - spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, nel momento del sinistro, con esclusione del solo valore dell'area

16 - **Costo di rimpiazzo** - spesa necessaria per rimpiazzare, nel momento del sinistro, i beni costituenti il contenuto - con esclusione delle merci - con altrettante cose eguali o equivalenti per rendimento economico.

17 - **Stato d'uso** - il «valore a nuovo» (per i fabbricati) o «costo di rimpiazzo» (per i beni di cui al punto a) del contenuto) al momento del sinistro al netto del deprezzamento per grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.

18 - **Valori** - denaro, carte valori e titoli di credito.

19 - **Incendio** - combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

20 - **Esplosione** - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

21 - **Scoppio** - repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

22 - **Implosione** - repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

23 - **Valore intero** - forma di garanzia che copre la totalità delle cose assicurate; con l'applicazione in caso di sinistro, qualora si accertasse la preesistenza di un capitale superiore a quello assicurato, del disposto dall'art. 1907 del C.C.

24 - **Primo rischio assoluto** - forma di garanzia per cui il danno viene risarcito fino alla concorrenza del capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

25 - **Primo rischio relativo** - la forma di garanzia ove il capitale assicurato rappresenta il massimo risarcimento in caso di sinistro; agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. si tiene conto del valore complessivo dei beni dichiarato in polizza.

26 - **Franchigia** - parte del danno, espressa in importo fisso, che rimane, per ogni sinistro, a carico dell'Assicurato;

27 - **Scoperto** - parte del danno, espressa in percentuale dello stesso, con eventuale minimo e/o massimo, che rimane, per ogni sinistro, a carico dell'Assicurato;

28 - **Massimo risarcimento annuo** - massimo risarcimento per uno o più sinistri, che si verificano in una medesima annualità;

29 - **Mezzi di custodia** - armadi di sicurezza, casseforti a muro o di peso superiore a Kg. 100.

30 - **Furto** - impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per altri;

31 - **Rapina** - sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.

# Norme che regolano l'Assicurazione in generale

## Art. 1 - Delimitazione territoriale

L'Impresa presta le garanzie richiamate in polizza limitatamente ai danni che si verificano nel territorio italiano, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché per tutti quelli verificatisi nel territorio di tutti i Paesi europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS, qualora dipendano da responsabilità civile extracontrattuale dell'Assicurato, in relazione a fatti verificatisi nell'ambito dell'attività dichiarata. Relativamente alla garanzia spese legali e peritali l'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della U.E. ed in Svizzera.

## Art. 2 - Rischi esclusi

Salvo specifica deroga riportata in polizza, l'Impresa non indennizza i danni:

- a) causati con dolo dal Contraente e/o Assicurato - ovvero trattandosi di società, dei soci illimitatamente responsabili o degli amministratori - nonché del coniuge, dei parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo;
- b) causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezioni e simili;
- c) conseguenti all'impiego dell'energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;
- d) causati da qualsivoglia movimento del terreno, comprese eruzioni vulcaniche e frane, inondazioni, alluvioni, mareggiate;
- e) all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- f) avvenuti in occasione di requisizioni e/o occupazioni per ordine delle Autorità.

## Art. 3 - Dichiarazioni inesatte od omissioni dell'Assicurato - Diminuzione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sul rischio possono comportare la perdita, parziale o totale, del diritto all'indennizzo (artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C.), salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del C.C.) e rinuncia al diritto di recesso.

## Art. 4 - Altre assicurazioni

Fermo l'obbligo per l'Assicurato e/o Contraente di dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni riguardanti il rischio assicurato (art. 1910 del C. C.), in caso di sinistro egli deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare solo la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## Art. 5 - Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti dalla legge - di dare immediato avviso all'assicuratore che disporrà l'intervento del perito nel più breve tempo possibile, e di adoperarsi per prevenire o diminuire i danni - nonché le conseguenze dell'inadempimento (artt. 1913 - 1914 - 1915 del C.C.), l'Assicurato o il Contraente dovrà in particolare, limitatamente ai sinistri che interessino le garanzie Incendio, Furto, Rapina o conseguenti ad Eventi socio-politici, effettuare formale denuncia all'Autorità competente, inviandone copia all'Impresa.

L'Assicurato dovrà inoltre e per il tempo necessario all'esaurimento delle indagini e verifiche:

- mettere a disposizione dell'Impresa i locali nonché ogni documentazione atta alle operazioni peritali;
- conservare e custodire, senza diritto a compensi o indennità, le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro;
- fornire un elenco dettagliato delle cose trafugate, distrutte o danneggiate con riferimento alle quantità, qualità e valore, astenendosi dal rimuovere i beni rimasti illesi o danneggiati.

## Art. 6 - Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio netto relativa al periodo di rischio non corso, sulle somme assicurate in essere al momento del recesso ai sensi del successivo articolo 21 delle Norme.

Qualora a recedere sia il Contraente, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

## Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

## Art. 8 - Foro Competente

Foro competente è l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o - se persona diversa - dell'Assicurato.

## Art. 9 - Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione. In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise.

La decisione del collegio arbitrale sarà vincolante per entrambe le Parti.

## Art. 10 - Clausola di indicizzazione

Tutti gli importi monetari relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei «prezzi al consumo» per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello di febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel 2° semestre e dell'anno precedente per polizze con decorrenza nel 1° semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni rata, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'adeguamento attuato l'anno precedente, gli importi monetari (esclusi scoperti e franchigie), verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata all'Assicurato l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare di almeno il doppio gli importi inizialmente stabiliti, l'Impresa bloccherà l'aggiornamento delle polizze, fissando detti importi al livello che avevano all'ultima scadenza.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente nella Polizza.

## Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

# Sezione «A»

## Incendio e danni ai beni

### Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie scoperti) eventualmente previsti in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente, in conseguenza di:

- 1) a) incendio, fulmine, esplosione e scoppio anche esterno, implosione;
- b) urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via (con esclusione di quelli di proprietà dell'Assicurato), caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, caduta di satelliti artificiali, corpi orbitanti e meteoriti, bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- c) interventi eseguiti, per ordine delle Autorità, allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, compresi quelli provocati dall'attivazione, a seguito di incendio, di impianti automatici di estinzione;
- d) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti di produzione del calore, purchè gli stessi siano correttamente eseguiti ed in buon stato di manutenzione;
- e) rovina di ascensori, scale mobili e montacarichi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni e meccanismi;

L'Impresa risarcisce, altresì, purchè conseguenti ad eventi su indicati, che abbiano colpito gli enti assicurati o enti nell'ambito di mt. 20 da esse, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- f) sviluppo di fumi, gas o vapori;
- g) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica;
- h) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- i) colaggio o fuoriuscita di liquidi,

nonché, qualora conseguenti a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

- l) le spese peritali, ovvero gli oneri sostenuti dall'Assicurato per le prestazioni del perito fiduciario;
- m) le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla discarica dei residui del sinistro compresi quelli tossici e/o nocivi (esclusi quelli radioattivi) di cui al DPR nr. 185/64 e successive modifiche, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti;
- n) le spese di rimozione, trasporto, temporaneo deposito e ricollocamento del contenuto, in quanto assicurato, non danneggiato dal sinistro, in modo da consentire il ripristino del fabbricato, sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti;
- o) le spese per il rimpiazzo del combustibile, fuoriuscito da serbatoi sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti al contenuto;

- p) le spese per la riprogettazione del fabbricato danneggiato nonché gli oneri di concessione edilizia, sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti al fabbricato. L'indennizzo è dovuto solo a ricostruzione avvenuta e se la stessa avviene entro 24 mesi dalla data di definizione del danno, salvo comprovata forza maggiore.

Salvo espressa esclusione in polizza, l'Impresa risarcisce, inoltre, i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, in conseguenza di:

- 2) fuoriuscita di "acqua condotta" a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, termici ed igienici, compresi pluviali e grondaie (purché eseguiti correttamente ed in buono stato di manutenzione);
- 3) eventi socio-politici, ovvero atti vandalici, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e di sabotaggio compiuti da dipendenti dell'Assicurato e/o da terzi estranei,
- 4) eventi atmosferici ovvero uragani, trombe d'aria, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate; nonché, se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, i danni:
- 5) da interruzione di attività conseguenti all'interruzione, parziale e/o totale, dell'attività dichiarata in polizza, sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto, a termini di polizza, per i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e dal contenuto.

## Art. 13 - Esclusioni specifiche

Ferme le esclusioni di cui all'art. 2, l'assicurazione non comprende:

- i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
- i danni da smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia della presente Sezione;
- i danni da fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, sempreché non risulti prestata la specifica garanzia aggiuntiva;
- relativamente alle garanzie di cui all'art. 12 lettera f), g), h) e i) i danni subiti dalle merci in refrigerazione, sempreché non risulti prestata la specifica garanzia aggiuntiva;
- relativamente alla garanzia fuoriuscita d'acqua condotta, i danni derivanti da gelo, acqua piovana, umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito e rottura di condotta fognaria e tutte le spese relative alla ricerca del guasto ed alla sua riparazione, sempreché non risulti prestata la specifica garanzia aggiuntiva;
- relativamente alla garanzia eventi socio-politici, i danni derivanti da occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre cinque giorni consecutivi; restando altresì esclusi i danni a vetri, cristalli e lucernari;
- qualora la garanzia eventi socio-politici non risulti prestata, i danni avvenuti in conseguenza dei medesimi, anche se concretandosi in incendio, scoppio, esplosione;
- relativamente alla garanzia eventi atmosferici, i danni da bagnamento all'interno dei Fabbricati, quando non arrecati attraverso brecce o lesioni provocate all'edifi-

cio o ai serramenti dalla violenza degli eventi. Restano altresì esclusi i danni derivanti da rottura o rigurgiti dei sistemi di scarico, da neve;

## Art. 14 - Garanzie aggiuntive

Qualora richiamate in polizza con specifica partita, ed alle condizioni contrattuali ivi previste, si intendono operanti le garanzie aggiuntive di seguito indicate:

### A) Danni a merci in refrigerazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle merci poste all'interno di impianti di refrigerazione in conseguenza di:

- mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo protrattasi per oltre 12 ore, ovvero di fuoriuscita del liquido frigorifero, conseguenti a incendio o altro evento previsto dalla presente sezione A;
- guasti o rottura dell'impianto frigorifero e relativo dispositivo di controllo, degli impianti di adduzione dell'acqua, ovvero destinati alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo perdurasse per oltre sei ore, l'Assicurato ne darà avviso all'Impresa con telegramma urgente. La presente garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. Sono esclusi i danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione dell'impianto frigorifero.

### B) Rischio locativo

In quanto l'Assicurato ne risulti responsabile a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., l'Impresa risponde, a norma di contratto dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dalla sezione A ai locali tenuti in locazione; ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore di oltre un quinto al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

### C) Ricorso terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- all'ambiente e di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

## D) Spese per la ricostruzione dell'archivio

Senza l'applicazione del disposto dell'art. 27 e purché conseguenti ad uno degli eventi previsti dalla presente Sezione A, l'Impresa risarcisce il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione dell'archivio, documenti, registri, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità fino alla concorrenza indicata in polizza escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose danneggiate o distrutte saranno state riparate o ricostruite e comunque limitatamente alle spese sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

## E) Mobilio domestico

L'Impresa risarcirà i danni materiali e diretti conseguenti ad uno degli eventi previsti dalla presente Sezione A, riportati dal mobilio domestico dell'abitazione dell'Assicurato, purché situata nello stesso immobile ove si svolge l'attività assicurata.

Per il mobilio domestico s'intende il complesso mobiliare, compreso quello d'antiquariato, per l'arredamento di locali d'abitazione, dell'ufficio privato - compresa la relativa attrezzatura - facenti parte dell'abitazione medesima compresi i quadri ed oggetti d'arte, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia apparecchi radiotelevisivi, elettrodomestici, personal computer, armi per sport e difesa personale, strumenti musicali di valore comune e quant'altro inerente all'abitazione esclusi i valori. I gioielli, l'argenteria ed i preziosi in genere si intendono assicurati fino a concorrenza di 2/10 della somma assicurata. Gli oggetti di arredamento comune, provviste alimentari e combustibili - il tutto posto in soffitta o in cantina o altri ripo-

stigli, anche se non aventi comunicazione diretta con i locali di abitazione - s'intendono assicurati sino alla concorrenza massima dell'importo indicato in polizza. La garanzia s'intende prestata in base al «costo di rimpiazzo»; l'ammontare del danno si determina secondo il disposto dell'art. 26 delle Norme, fatta eccezione per oggetti e mobili di antiquariato, capi di vestiario, biancheria personale e di casa, provviste in genere, oggetti fuori uso od inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base al valore effettivo al momento del sinistro tenuto conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

## F) Fenomeno elettrico

L'Impresa risarcisce i danni che si manifestassero negli apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti ad usura, logorio, deterioramento, dovuti a mancata o difettosa manutenzione e/o verificatisi durante prove, collaudi ed esperimenti in genere, i danni ad interruttori, lampade, tubi elettronici, «tubi speciali» intendendosi per tali: tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.

La garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Qualora operante la garanzia aggiuntiva «Elettronica» dalla presente garanzia si intendono escluse le prestazioni ivi previste.

## G) Elettronica

L'Impresa indennizza sino alla concorrenza del capitale assicurato alla rispettiva partita i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche dai seguenti fatti accidentali:

- imperizia - negligenza - errata manipolazione - corto circuito - variazione di corrente - sovratensione - arco voltaico - deficienza di isolamento - effetti di elettricità statica - mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature automatiche di comando, di controllo, di condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o segnalazione - implosione, fumo, bruciature - sabotaggio dei dipendenti - colaggio o fuoriuscita di liquidi in genere.

Non sono compresi i danni:

- previsti dalle Sezioni A e B;
- attribuibili a corrosione ed usura in genere;
- dei quali debba rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- dovuti ad inadeguata manutenzione;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Resta convenuto che in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare per uno o più sinistri che si verifichino nel corso del medesimo anno assicurativo una somma maggiore del capitale assicurato.

## H) Spese di demolizione e sgombero

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, si intendono prestate sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art. 12, lettera m).

## I) Onorari periti

Le spese peritali si intendono prestate sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art.12, lettera l).

## L) Spese per la ricerca e la riparazione del guasto

Salvo espressa eliminazione della garanzia di cui all'art.12 punto 2) - «fuoriuscita di acqua condotta» l'Impresa indennizza, purché conseguenti ad eventi risarcibili a termini di detto punto, le spese tecnicamente necessarie per la ricerca e la riparazione del danno delle opere murarie, riparazione e sostituzione della parte dell'impianto danneggiato.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni agli impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti a pavimento o soffitto.

Le parti hanno facoltà, in qualsiasi momento, di recedere da questa garanzia mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo di raccomandata; in caso di recesso da parte dell'Impresa questa provvederà al rimborso del rateo di premio per il periodo pagato e non goduto relativo alla presente garanzia, escluse le imposte..

## Art. 15 - Buona fede

Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete dell'Assicurato e/o Contraente all'atto della stipulazione del contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede.

L'Assicurato e/o Contraente avranno tuttavia l'obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

# Sezione «B» Furto, rapina e rischi complementari

## Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

1) L'Impresa, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigia e scoperti) eventualmente previsti in polizza, indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto del contenuto, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per la via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi a locali chiusi.

Sono tuttavia compresi i furti commessi:

- d) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- e) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- f) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività dichiarata in polizza.

Sono altresì compresi:

- g) i guasti cagionati agli enti assicurati nell'esecuzione e/o tentativo di furto, esclusi quelli da incendio, cagionati dall'autore del furto;
- h) le spese peritali ovvero gli oneri sostenuti dall'Assicurato per le prestazioni del perito fiduciario

Salvo eventuali esclusioni, esplicitamente risultanti in polizza, l'assicurazione si intende estesa alle seguenti garanzie:

- 2) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI al Fabbricato, compresi gli infissi, al fine di rendere possibile o agevolare il furto. La garanzia si intende operante senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e di eventuali scoperti e franchigie.
- 3) ATTI VANDALICI che danneggino il contenuto se compiuti dagli autori del furto o rapina.
- 4) EVENTI SOCIO-POLITICI (scioperi, sommosse e tumulti, terrorismo e sabotaggio), ovvero i danni conseguenti a furto o rapina verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
- 5) RAPINA - anche se iniziata all'esterno - avvenuta nel fabbricato, compreso l'indennizzo dei guasti causati al fabbricato stesso o al contenuto dall'autore della rapina.
- 6) PORTAVALORI ovvero la rapina ed il furto commesso nei confronti dell'Assicurato, dei suoi familiari o di dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, fuori dai

locali indicati in polizza, trasportino i valori dal domicilio dell'Assicurato alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa. La garanzia furto è in tal caso operante esclusivamente:

- in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- se compiuto con destrezza, allorché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- se compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi.

La garanzia si intende prestata senza applicazione in caso di sinistro della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

#### 7) DANNI INDIRECTI CONSEGUENTI A FORZOSA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E ALTRE SPESE CONSEGUENTI AL SINISTRO.

Limitatamente all'ipotesi di furto che determini una forzata interruzione anche parziale dell'attività, l'Impresa indennizza, fino alla concorrenza massima del 15% del danno liquidato per la partita contenuto, i danni indiretti conseguenti al sinistro purché provati e sostenuti da idonea documentazione contabile nonché le spese effettivamente e necessariamente sostenute in conseguenza del sinistro.

### Art. 17 - Franchigie e/o scoperti

Ad integrazione di quanto previsto in polizza, l'assicurazione di cui alla presente sezione B, si intende prestata alle seguenti condizioni:

- A) Qualora il rischio assicurato rientri nella categoria di merci contrassegnata A in Polizza, l'indennizzo per sinistro Furto o Rapina sarà corrisposto previa deduzione di un importo pari al 10% del capitale assicurato in caso di garanzie prestate a primo rischio, del 5% se a valore intero, in entrambi i casi col massimo indicato in polizza. Se il rischio risulti garantito contemporaneamente presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 4 delle Norme senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
- B) Nel caso di furto o rapina, commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovino nei locali indicati nel contratto o nell'area in uso all'Assicurato, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo previa deduzione di uno scoperto del 25%, con divieto per l'Assicurato o Contraente di farlo assicurare altrove, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo.
- C) Qualora il sinistro Furto si verifichi in presenza dei minori mezzi di chiusura difformi da quanto previsto dalla Dichiarazione 2 f) e g) di polizza, si applicherà all'indennizzo uno scoperto del 20%, che non potrà essere assicurato altrove.
- D) Ove uno scoperto operi in concomitanza con altri scoperti, l'indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di un unico scoperto non superiore al 30%, con divieto per l'Assicurato di farlo assicurare altrove; in caso di concomitanza di uno o più scoperti con una franchigia, l'indennizzo verrà corrisposto mantenendo la scopertura sopra prevista e considerandosi la franchigia come minimo assoluto.

### Art. 18 - Garanzie aggiuntive

#### A) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

I guasti cagionati dai ladri, si intendono assicurati fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 16, punto 2;

#### B) ONORARI PERITI

Le spese peritali si intendono prestate sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16, punto 1, lettera h).

#### C) PORTAVALORI

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16, punto 6.

### Art. 19 - Esclusioni specifiche

Ferme restando le esclusioni menzionate all'art. 2, l'assicurazione non comprende:

- i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, di persone di cui egli debba rispondere, con lui coabitanti o che occupino i locali contenenti le cose assicurate o quelli comunicanti, ivi compresi i dipendenti di tali persone; nonché da dolo o colpa grave di incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - i danni da furto o rapina di cose riposte all'aperto o protette da semplici tettoie;
  - con riguardo alla garanzia Furto, i danni verificatisi quando non siano presenti ed operanti i mezzi di protezione e chiusura; commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle strutture o congegni di chiusura, salvo quanto disposto dall'art. 16, punto 1 ) lettere d), e) ed f);
  - i danni conseguenti a smarrimento o furto avvenuto in occasione di incendio, esplosione e/o scoppio, ovvero di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, nonché - salvo per quanto previsto dall'art. 16, punto 4) - conseguenti ad eventi socio-politici;
  - i danni da incendio, esplosione e scoppio causati dall'autore del furto o rapina;
  - indiretti da mancato godimento od uso, perdita di profitto, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto previsto dall'art. 16 punto 7);
  - verificatisi in locali incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; l'assicurazione cessa di avere ogni effetto dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
- Per valori, se assicurati, l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

### Art. 20 - Recupero delle cose rubate

In caso di recupero delle cose rubate e/o rapinate l'Assicurato deve informarne immediatamente l'Impresa.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha integralmente risarcito il danno salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo d'indennità per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennità riscossa dall'Impresa per

le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato. Per le cose rubate e/o rapinate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

## **Art. 21 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - Reintegro**

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso dell'Impresa dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

# **Norme comuni alla Sezione «A» Incendio e danni ai beni e alla Sezione «B» Furto, rapina e rischi complementari**

## **Art. 22 - Anticipi sugli indennizzi**

In caso di sinistro, con danno di ammontare prevedibilmente superiore all'importo indicato in polizza, l'Assicurato avrà diritto ad ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari ai 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo, che risulti dovuto in base alle risultanze peritali acquisite e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia.

La corresponsione dell'acconto potrà avvenire decorsi, rispettivamente, almeno sessanta giorni dalla denuncia di sinistro e trenta giorni dalla richiesta d'indennizzo, restando comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

## **Art. 23 - Limite massimo di indennizzo**

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e dall'art. 12/5) e 16/7) del presente contratto, che prevedono specifici indennizzi aggiuntivi, in nessun altro caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma complessivamente superiore ai capitali assicurati, partita per partita, nell'ambito della Sezione interessata dal sinistro.

## **Art. 24 - Assicurazione per conto di chi spetta**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione attribuiti al solo Contraente.

L'indennizzo non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

## **Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno**

Se le parti non si accordano direttamente o in ogni caso qualora una di esse dovesse richiederlo, ciascuna nominerà a proprie spese, salvo quanto previsto dagli artt. 12/1 e 16, un perito con l'incarico di procedere alla stima del danno secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

Se fra i periti delle parti si manifestassero divergenze, essi concorderanno la nomina di un terzo perito; in difetto di accordo ciascuno potrà richiederne la designazione al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Il collegio peritale così costituito procederà alla stima del danno anche a maggioranza, vincolando entrambe le parti, salva unicamente l'impugnazione per dolo e per rettifica di errori materiali e di calcolo. Spese ed onorario del terzo perito saranno a carico di entrambe le parti in quote eguali. I periti dovranno in ogni caso procedere anche alla descrizione delle cause e delle circostanze del sinistro nonché alla verifica della corrispondenza del rischio effettivo con le dichiarazioni contrattuali e dell'adempimento degli obblighi gravanti sull'Assicurato o sul Contraente in caso di sinistro; le conclusioni peritali, raggiunte a maggioranza, costituiranno piena prova delle circostanze accertate.

## **Art. 26 - Criteri per la valutazione del danno**

**A) Garanzie Incendio e Danni ai Beni - Sezione A** (esclusa le garanzie «Fenomeno Elettrico» ed «Elettronica») -

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni singola partita di polizza.

L'attribuzione del valore alle cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **Fabbricato:** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato nel momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area;
- **Contenuto:**

- 1) beni di cui al comma a) delle definizioni: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- 2) beni di cui al comma c) delle definizioni: si stima il valore che essi avevano al momento del sinistro e la spesa necessaria per la procedura di ammortamento e di sostituzione dei titoli distrutti stabilita dalla legge;
- 3) beni di cui al comma b) delle definizioni: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. I beni in lavorazione vengono valutati in base al prezzo della materia grezza al momento del sinistro aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stadio in cui si trovano al momento del sinistro, senza superare i corrispondenti prezzi di mercato.

In caso di sinistro si determina:

- a) per il Fabbricato e i beni di cui al comma a) del Contenuto - l'ammontare del danno ed il rispettivo indennizzo a stato d'uso e si deduce il valore dei residui;
- b) per i beni di cui ai commi b) e c) del Contenuto - la differenza tra il valore dei beni assicurati e quelli rimasti illesi o ricavabili dalle cose danneggiate.

Limitatamente al Fabbricato ed ai beni di cui al comma a) del Contenuto, esclusivamente per reparti in stato di attività, si stabilisce successivamente il supplemento che aggiunto all'indennità di cui sopra determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo.

Il supplemento di indennità viene stabilito in relazione alla somma assicurata partita per partita e precisamente: qualora la stessa risulti:

- I) superiore od uguale al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo esso è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- II) inferiore al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo ma superiore al valore a stato d'uso, per cui viene assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo o a costo di rimpiazzo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

III) eguale o inferiore al valore a stato d'uso diventa nullo.

Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun Fabbricato, o altro bene di cui al comma a) del Contenuto, un importo superiore al doppio del valore stato d'uso.

Il pagamento del supplemento è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo purchè ciò avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Nella valutazione non si deve tener conto dei danni indiretti come cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento, uso o locazione, profitti sperati o per qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

È tuttavia compreso il costo per il rafforzamento antisismico nelle zone e con i criteri previsti dalle vigenti leggi.

#### **B) Garanzie Furto, Rapina e Rischi complementari - Sezione «B»**

L'ammontare del danno viene stabilito in base alla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

#### **C) Garanzie «Fenomeno elettrico» ed «Elettronica»**

La determinazione dei danni è eseguita secondo le norme che seguono:

- a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
  - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro.
  - 2) si stima il valore ricavabile al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub a) 1), dedotto l'importo stimato sub a) 2);

- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
  - 1) si stima il valore dell'impianto o apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
  - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub b) 1), dedotto l'importo stimato sub b) 2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a) 1), eguagliano o superano il valore che l'apparecchio o l'impianto aveva al momento del sinistro stimato come sub b) 1).

Sono esclusi dall'indennità i costi per eventuali riparazioni provvisorie, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità o con mezzi diversi dal normale, i costi di eventuali revisioni o modifiche dell'apparecchio o impianto e comunque i costi di trasporto e ogni imposta o tassa determinatasi fuori dal territorio dello Stato Italiano.

## **Art. 27 - Assicurazione parziale Deroga alla regola proporzionale**

Salvo quanto previsto dai successivi commi, se dalle stime effettuate a norma dell'articolo precedente risultasse che il valore di una o più partite, ciascuna separatamente considerata, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente garantite, l'Assicurato sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale sia risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

- A) Relativamente alle garanzie della Sezione A, l'Impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 20%.

Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per le singole partite, fermo quanto previsto dall'art. 23.

Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale, l'Assicurato o il Contraente dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura.

- B) Relativamente alle garanzie della Sezione B, qualora l'assicurazione sia prestata a primo rischio relativo, agli effetti dell'eventuale applicazione della regola proporzionale si dovrà tener conto del valore complessivo dei beni dichiarato in polizza.

L'applicazione della regola proporzionale invece non avrà luogo allorché la garanzia sia prestata a primo rischio assoluto. Resta in ogni caso salvo quanto disposto dal successivo articolo.

## Art. 28 - Valori

Per i danni relativi a danaro, carte valori e titoli di credito, fermo l'obbligo dell'Impresa a risponderne entro i limiti indicati nella definizione di Contenuto, la regola proporzionale non sarà applicata.

Ove il sinistro interessi titoli di credito, l'Assicurato dovrà dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantigli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo.

L'Impresa risarcirà il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, restando convenuto che il pagamento non potrà avvenire prima della scadenza dei titoli stessi.

## Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo il caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato o del Contraente relativo al sinistro e sino alla conclusione del procedimento stesso.

# Sezione «C» Vetri e cristalli

## Art. 30 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura - purché integre alla data di entrata in vigore della garanzia ed entro il limite del capitale assicurato- le lastre di cristallo, specchi e vetri anche con iscrizioni e decorazioni nonché le insegne collocate ed installate nel Fabbricato contro i danni materiali e diretti da rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o a fatto involontario dell'Assicurato. Sono compresi i danni verificatisi in conseguenze di dimostrazioni, scioperi, serrate e tumulti popolari, furto o tentativo di furto, nonché le spese per la rimozione e posa in opera delle lastre.

La presente garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

## Art. 31 - Esclusioni specifiche

Ferme le esclusioni di cui all'art. 2, in quanto non derogate, l'assicurazione non copre i danni:

- avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti, restauro dei locali e/o del Fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni

di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi e delle lastre, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici, riparazioni e/o lavori estranei all'attività dell'Assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;

- determinati da vizio di costruzione o difetto d'installazione degli oggetti assicurati;
- derivanti da incendio, scoppio o esplosione;
- verificatisi in occasione di uragani, bufere, trombe d'aria o di acqua.

# Sezione «D» Responsabilità civile

## Art. 32 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della responsabilità civile terzi (R.C.T.)

L'Impresa, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e scoperti) eventualmente previsti in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni extracontrattuali involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramenti di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata.

L'assicurazione comprende i danni:

- 1) dalla proprietà e/o conduzione, compresa la ordinaria manutenzione, dei Fabbricati che costituiscono bene strumentale per lo svolgimento dell'attività o di loro parti, quali cancelli, insegne e cartelloni pubblicitari;
- 2) a veicoli parcheggiati in appositi spazi di pertinenza dell'azienda, purché predisposti dall'Assicurato, con esclusione di quelli da furto, nonché, quando l'assicurazione si riferisce alle carrozzerie ed alle officine meccaniche, i danni cagionati agli autoveicoli ed ai motocicli in consegna all'Assicurato per i lavori di manutenzione o riparazione purché detti danni si verifichino nei recinti dell'azienda e non siano diretta conseguenza di lavori e manutenzione;
- 3) derivanti da attività complementari connesse con l'attività dichiarata, quali partecipazione ad esposizioni, fiere, gestione di servizi medici aziendali, di vigilanza con guardiani anche armati e con cani;
- 4) provocati da movimentazione delle merci, con esclusione di quelli subiti dalle merci stesse;
- 5) anche in occasione di lavori eseguiti presso terzi, alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume e peso, non possono essere rimosse.

Salvo espressa esclusione in polizza, l'Impresa risarcisce ancora i danni:

- 6) a veicoli sotto carico o scarico;
- 7) a condutture e impianti sotterranei;

- 8) da interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 9) da impiego di macchine operatrici semoventi, mezzi meccanici di locomozione, trasporto, sollevamento (ove sia espressa tale esclusione restano pur sempre compresi gli argani, i verricelli e i montacarichi).

B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

L'Impresa in deroga ai disposto dell' art. 33/c e purché ne sia stato corrisposto il relativo premio si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124, e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni permanenti dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato:

- i prestatori di lavoro temporaneo, utilizzati ai sensi della legge 24 giugno 1997, per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.
- i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, limitatamente alla rivalsa INAIL, qualora il rischio assicurato si identifichi con un'impresa artigiana.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione R.C.O. sono sempre e comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi della legge 12 giugno 1984, nr. 222.

## Art. 33 - Esclusioni specifiche

In nessun caso sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- d) il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita;
  - e) da furto o rapina;
  - f) causati dalla circolazione (sosta compresa) di veicoli, natanti ed aeromobili;
  - g) da impiego di mezzi, macchinari o impianti azionati o condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
  - h) a cose di terzi che, a qualunque titolo, l'Assicurato abbia ricevuto in consegna o abbandonate nei locali dell'Assicurato stesso nonché a quelle movimentate, salvo quanto previsto dall'art. 32, lett. A punto 2;
  - i) alle opere in costruzione ed a quelle su cui si esplicano i lavori;
  - l) cagionati da prodotti, cose in genere o opere ed installazioni dopo la consegna a terzi;
  - m) derivanti dall'effettuazione di lavori concernenti attività di imprese edili;
  - n) a cose in genere dovuti ad assestamento, vibrazioni, cedimenti, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati.
  - o) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e, ai fini della garanzia R.C.O.:
- p) da detenzione od impiego di esplosivi.

## Art. 34 - Qualifica di terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. è riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente ai danni corporali:

- a) a coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino in base ad appalti o contratti, anche verbali, servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili.
- b) ai professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai fornitori, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti degli stessi.

nonché

- c) a parziale deroga dell'art. 33 lett. c), ai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione di legge ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

## Art. 35 - Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Cod. Civ. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa garanzia vale nei limiti territoriali dei Paesi Europei purché il proprietario o il conducente sia in possesso di carta verde operante per la circolazione in detti Paesi.

## Art. 36 - Garanzia postuma

A parziale deroga dell'art. 33 lettera l), la garanzia comprende i danni conseguenti ad errori o difetti di esecuzione di lavori di installazione o manutenzione o riparazione compiuti dall'Assicurato o da suoi dipendenti, semprechè tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto ed entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende:

- i danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, in vendita, dopo la consegna a terzi;
- i danni alle cose che sono l'oggetto di installazione, manutenzione o riparazione;
- i danni subiti dagli autoveicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni;
- i danni cagionati da/a autoveicoli, veicoli o motocicli;
- i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità di impianti, macchine, macchinari e attrezzatura varia.

## Art. 37 - Gestione delle vertenze di danni - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato o Contraente stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese processuali anticipate dallo Stato nel corso del procedimento penale (art.535 C.P.P.).

# Sezione "E" - Spese legali e peritali

## Art. 38 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro intendendosi per tale l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione rientrante in garanzia.

Esse sono esclusivamente:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali arbitrali;

- le spese di giustizia nel processo penale e civile;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi;
- le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall'Impresa o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza e si riferisce esclusivamente alle controversie:

- a) relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. L'assicurazione si estende a favore dei dipendenti iscritti nel libro paga e matricola e dei familiari del titolare dell'azienda che prestino la loro collaborazione nell'azienda;
- b) per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- c) difesa penale del titolare dell'azienda dei dipendenti iscritti nel libro paga e matricola e dei familiari del titolare stesso che prestino la loro collaborazione nell'azienda per reato colposo o contravvenzione;
- d) individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti nel libro paga e matricola o con i suoi agenti e rappresentanti;
- e) relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;
- f) nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie e di controparte per le quali il valore della lite non sia inferiore all'importo indicato in polizza salvo quanto previsto nel successivo art. 39 quinto capoverso.

## Art. 39 - Esclusioni

**Sono esclusi dalla garanzia:**

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario.

**La garanzia inoltre non è operante per le controversie:**

- relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato, nell'esercizio dell'attività costituente l'oggetto sociale, o relative alla sua azienda, nonché quella volta al recupero dei crediti;
- derivanti dalla circolazione di veicoli, aereomobili o natanti, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
- di natura contrattuale nei confronti dell'Impresa;
- nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- relative a sinistri da inquinamento dell'ambiente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale;

- relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

## Art. 40 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza.

## Art. 41 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi e che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma o dell'inadempimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

## Art 42 - Denuncia del sinistro

Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari, notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

## Art. 43 - Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in **sede stragiudiziale** o in corso di una causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, **che dovrà comunque essere tempestivamente fatto pervenire all'Assicurato**, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la relativa documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione viene demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 9.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avvisa l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## Art. 44 - Diritto di scelta

L'Assicurato **ha comunque** il diritto di scegliere un legale di sua fiducia, fermo il limite territoriale di cui all'art. 1, in caso di conflitto di interessi con l'Impresa o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito. Di tali diritti l'Impresa avvisa l'Assicurato.

# Norme comuni alla Sezione «D» responsabilità civile e alla Sezione «E» spese legali e peritali

## Art 45 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto il Contraente deve fornire all'Impresa i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni (retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori e compensi erogati a lavoratori parasubordinati e prestatori di lavoro temporaneo)

- del volume degli affari;
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo ai periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa,

fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

